

## ***NOTA DI DISSENSO DELL'ARBITRO ANGELO PIAZZA***

Nella vicenda esaminata da questo Collegio manca qualsiasi riscontro che consenta di attribuire carattere di illiceità rilevante alla condotta del Sig. Cassarà.

Non è stato, infatti, in alcun modo dimostrato il coinvolgimento dell'istante nei tentativi di alterare il risultato delle gare né è stato possibile, in assenza di cognizione del contenuto delle comunicazioni, accertare la riferibilità del mero contatto telefonico all'attività sportiva.

In ogni caso, non sono state adeguatamente considerate importanti circostanze ai fini della quantificazione e, dunque, dell'eventuale rideterminazione della sanzione.

Ci si riferisce, in particolare, alla nota pronuncia della Corte dei conti n. 872/2009, che ha prosciolto l'istante da ogni addebito, nonché alla doverosa valutazione, in termini di proporzionalità, dei fatti contestati e dei precedenti giurisprudenziali di settore.

Elementi questi che non possono non acquisire rilievo quantomeno ai fini della determinazione del *quantum* della sanzione irrogata.

Per queste ragioni si manifesta espressamente il dissenso al lodo sopra riportato.

**F.to Angelo Piazza**